



Condizioni Generali di Assicurazione edizione 2/2006

AUTO Storiche

Passione da proteggere



AXA ASSICURAZIONI

AXA Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via Leopardi 15, 20123 Milano Italia. Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 4808433
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Direzione e coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.

Ufficio del Registro delle Imprese di Milano n. 00902170018

Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 00902170018

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



Indice

Definizioni	pag. 2
Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 5
Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto	pag. 13
Le Prestazioni	pag. 13
Le Limitazioni	pag. 15
Il Sinistro	pag. 16
Le Condizioni Speciali R.C. Auto	pag. 18
Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto	pag. 22
Norme comuni a tutti i settori Rischi Diversi Auto	pag. 22
Settore Incendio.....	pag. 22
Settore Furto	pag. 23
Le Limitazioni	pag. 24
Norme che regolano i casi di sinistro: settori Incendio e Furto	pag. 25
Le Assicurazioni Speciali - Gruppi 1) - 2) - 3) - 4) - 5)	pag. 29
Norme che regolano le prestazioni di Assistenza	pag. 36
Premessa	pag. 36
Definizioni	pag. 36
Le Prestazioni in generale	pag. 37
Le Prestazioni	pag. 38
La Richiesta di Assistenza	pag. 40
Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria	pag. 42
Premessa	pag. 42
La Portata dell'assicurazione	pag. 42
Il Sinistro	pag. 45
Norme che regolano l'assicurazione Infortuni	pag. 47
La Portata dell'assicurazione	pag. 47
Le Limitazioni	pag. 50
Il Sinistro	pag. 52
Norme che regolano l'assicurazione Sospensione patente	pag. 54
La Portata dell'assicurazione	pag. 54
Le Limitazioni	pag. 54
Il Sinistro	pag. 55
Appendice R.C. AUTO - Scala comune di corrispondenza	pag. 56
Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"	pag. 57

Definizioni

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Antifurto:	impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche atte ad impedire l'avviamento del motore o il movimento del veicolo e/o a inviare una segnalazione a seguito di tentativi di manomissione, effrazione, intrusione o sollevamento del veicolo.
Appropriazione indebita:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui di cui sia abbia, a qualsiasi titolo, il possesso al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 646 Codice Penale.
A.S.I.:	Automotoclub Storico Italiano.
Assicurato:	a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto; b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atto vandalico:	il danneggiamento o deturpamento ed imbrattamento del veicolo per puro gusto di distruzione, così come disciplinato dagli artt. 635 e 639 Codice Penale.
Audiovisivi:	autoradio, lettori di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefon, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili, purché le suddette apparecchiature siano stabilmente installate sul veicolo e non estraibili, esclusi in ogni caso antenne, cavi e cablaggi.
Classe C.U.:	classe di merito di Conversione Universale stabilita dalle disposizioni previste dalla circolare ISVAP 555/D del 17 maggio 2005 (per le autovetture equivalente alla classe di merito CIP 93).
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Degrado:	percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza del sinistro. Per i pezzi di ricambio relativi a parti meccaniche il degrado viene determinato in base all'usura reale o presunta degli stessi con riferimento anche allo stato di conservazione del veicolo (ai dieci gradi di valore previsti da "Ruoteclassiche" o quanto evidenziato nell'eventuale perizia preventiva/stima accettata).
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
F.M.I.:	Federazione Motociclistica Italiana.
Franchigia:	la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Definizioni

Furto:	l'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall'art. 624 Codice Penale.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio:	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Legge n. 990:	la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
Massimali:	somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
M.C.T.C.	la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Nuovo Codice delle assicurazioni:	il Codice delle assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239, del 13 ottobre 2005, Supplemento Ordinario n. 163.
Optionals:	ogni dotazione fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo o montata successivamente purché identificata in polizza o nella fattura di acquisto o altra documentazione equipollente d'acquisto, escluso quanto indicato nella definizione di audiovisivi.
Parti:	il Contraente e la Società.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.:	il Pubblico Registro Automobilistico.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo:	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Provvedimento CIP 93:	la Deliberazione 5 maggio 1993 del Comitato Interministeriale Prezzi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'8 maggio 1993.
Rapina:	sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.:	abbreviazione di Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Regolamento:	il regolamento d'esecuzione della Legge n. 990 di cui alla precedente definizione.
Risarcimento:	somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Definizioni

- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- Ruote Classiche:** rivista mensile sugli autoveicoli pubblicata dall'editoriale Domus.
- Scasso:** rottura, effrazione, manomissione.
- Scoperto:** la percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.
- Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
- Società:** AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
- Sinistro:**
- in tutti i settori di rischio, eccetto la Tutela Giudiziaria: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
 - nel settore Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.
- Tariffa:** le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dalla Società e rese note al pubblico.
- Terzi:** definizione non valida per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile (di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche e di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Nuovo codice delle assicurazioni).
Non sono considerati terzi:
- il conducente e il proprietario del veicolo;
 - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché, qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
 - le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974, n. 216, nonché, gli amministratori delle medesime.
- Valore commerciale /valore di mercato:** il valore del veicolo e degli eventuali optional, se assicurati, come risultante dal mensile "Ruoteclassiche" o dalla perizia valutativa del valore effettuata da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto.
- Veicolo storico:** veicolo d'epoca o veicolo di interesse storico e collezionistico come definito dall'art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'Art. 1 - "Operatività dell'assicurazione - Veicoli assicurabili" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Operatività dell'assicurazione - Veicoli assicurabili

Le garanzie sono prestate per il veicolo indicato in polizza di proprietà del Contraente ed adibito ad uso proprio/privato purché rientrante in una delle seguenti fattispecie:

1) veicolo d'epoca, cioè il veicolo storico assicurato rientra nella categoria dei veicoli d'epoca, in quanto iscritto al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal comma 2 dell'Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni);

ovvero

2) veicolo di interesse storico e collezionistico, cioè il veicolo storico assicurato possiede tutte le seguenti caratteristiche:

- è di età superiore a 20 anni rispetto all'anno di prima immatricolazione (per i veicoli immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ciclomotori);
- rientra nella categoria degli autoveicoli o motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in quanto risulta iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal comma 4 dell'Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada").

L'assicurazione R.C.A. è pienamente operante sempre che:

- il veicolo abbia tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1), 2) del presente articolo;
- il veicolo sia condotto dal conducente designato/autorizzato ed identificato sul contratto o su apposito atto.

Qualora si rilevi, in caso di sinistro, che alla guida del veicolo assicurato vi è una persona diversa da quella identificata/autorizzata, l'assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 1.500,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.

Qualora invece si rilevi, in caso di sinistro, che il veicolo assicurato non possiede tutti i requisiti previsti da una delle fattispecie indicate ai punti 1) e 2) del presente articolo, l'assicurazione R.C.A. verrà prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 5.000,00 per ogni sinistro, non opponibile al terzo danneggiato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia.

Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, qualora prevista la maggiorazione del premio per sinistrosità.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

La franchigia di € 1.500,⁰⁰ prevista in caso di conducente diverso dalla persona identificata/autorizzata non è operante, qualora:

- il veicolo sia condotto da un meccanico, carrozziere, elettrauto o loro addetto alla riparazione del veicolo stesso;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Art. 2 - Uso e stato del veicolo - Variazione dello stato di conservazione

Il premio indicato in polizza è stato determinato in considerazione della dichiarazione del Contraente che il veicolo assicurato per le sue caratteristiche di veicolo storico viene utilizzato per il tempo libero (escluso quindi l'uso professionale), per la partecipazione a rievocazioni storiche o a raduni ed incontri di collezionisti, per sfilate, manifestazioni e simili (ogni diverso uso deve essere esplicitamente indicato in polizza).

Relativamente alle garanzie Auto Rischi Diversi, al fine di stabilire lo stato di conservazione del veicolo si farà riferimento ai dieci gradi di valore previsti dalla rivista "Ruoteclassiche".

Nel caso in cui il Contraente richieda una perizia per l'accertamento dello stato di conservazione del veicolo, questa verrà effettuata da un fiduciario della Società o da questo riconosciuto.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 1892 - 1893 - 1898 C.C., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà il diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dichiarare la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) (Provincia e Codice di Avviamento Postale) del proprietario (intestatario al P.R.A.) del veicolo assicurato e a comunicarne eventuali cambiamenti, dato che tale indicazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Il Contraente è tenuto altresì ad indicare in polizza il codice fiscale del proprietario (intestatario al P.R.A.), se persona fisica oppure la Partita IVA, se persona giuridica.

Art. 4 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia (o ufficio) cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato e il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Adeguamento del premio

Qualora la Società intenda proseguire o rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente il nuovo premio presso l'Agenzia (o ufficio) alla quale è assegnato il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Nel caso di variazione in aumento delle condizioni tariffarie precedentemente applicate il Contraente potrà decidere di accettarle o rifiutarle senza particolari formalità.

Le condizioni si intenderanno accettate con il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente contro il rilascio di quietanza e del certificato - contrassegno.

Qualora, viceversa, il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di tariffa proposte, o non manifesti al riguardo alcuna volontà, il presente contratto si intende risolto alla sua naturale scadenza. Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto la Società manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 8 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Principato di Andorra e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 3 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e dal successivo Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa".

Art. 9 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della proprietà del veicolo

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società indicando gli estremi della variazione stessa. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni di cui agli artt. 1897 - 1898 C.C.

Il trasferimento di proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita consente la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Nel caso di conto vendita, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

a) **Trasferimento con sostituzione veicolo.** Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo

Norme che regolano l'assicurazione in generale

alienato, chieda che la polizza stipulata per detto veicolo sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà (sempre che il nuovo veicolo sia assicurabile con il prodotto Auto Storiche) che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio. In tal caso l'assicurazione non è più valida per il veicolo alienato e diviene valida per il nuovo veicolo, secondo i criteri di cui al precedente Art. 5 - "Pagamento del premio", dalle ore e dal giorno previsti dal documento con il quale la Società stabilisce le nuove condizioni di garanzia.

Nel caso di veicolo consegnato in conto vendita si applicano le medesime disposizioni sempre che vi sia restituzione del certificato, contrassegno ed eventuale Carta Verde e di idonea documentazione probatoria attestante la consegna in conto vendita.

La sostituzione consente il mantenimento della classe di merito C.U. in corso sempre che non si verifichi cambio di proprietario, di settore di tariffa o di forma di assicurazione.

- b) **Trasferimento con cessione del contratto di assicurazione.** Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il cedente e il cessionario sono tenuti a darne comunicazione alla Società. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì alla restituzione del certificato, contrassegno e dell'eventuale Carta Verde. Il cessionario deve fornire tutte le indicazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio.

La Società, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuova polizza in sostituzione della polizza ceduta, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo comunichi di non accettare il nuovo premio o comunque dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, la Società provvederà all'annullamento della polizza con rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

- c) **Trasferimento con annullamento del contratto.** Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita del veicolo senza cessione del contratto all'acquirente, il cedente è tenuto a darne comunicazione alla Società.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; è tenuto altresì a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, fornendo documentazione probatoria attestante la vendita. In tal caso il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla consegna in conto vendita del veicolo, la Società restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita, a condizione che in tale data siano stati riconsegnati all'Agenzia o alla Società il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Nel caso in cui successivamente alla consegna in conto vendita del veicolo l'incarico non vada a buon fine e l'Assicurato proprietario intenda continuare ad utilizzare il veicolo rimasto invenduto, si dovrà stipulare un nuovo contratto con assegnazione della classe C.U. di ingresso sempre che l'Assicurato fornisca idonea documentazione probatoria attestante il conto vendita.

Art. 10 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato (solo per la sezione R.C.A.)

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde; fornendo nel caso di distruzione o demolizione o esportazione definitiva l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione (ovvero altra documentazione equipollente nel caso di veicoli d'epoca cancellati dal P.R.A., ma iscritti nell'apposito elenco presso il Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.).

Si intende equiparata alla demolizione la cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e dei documenti di circolazione trascorsi 180 giorni dalla rimozione del veicolo ed il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario). Per la sola distruzione o demolizione, il Contraente in sostituzione dell'attestazione del P.R.A. può fornire come documentazione il certificato di presa in carico (di cui all'art. 46, 4° comma del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22) rilasciato da centro di raccolta autorizzato o da concessionario o succursale di casa costruttrice attestata l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.

Nel caso di ciclomotori o nel caso di veicoli d'epoca cancellati dal P.R.A., ma iscritti nell'apposito elenco presso il Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C. sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione per queste categorie di veicoli, la demolizione deve essere sempre certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Nei predetti casi di cessazione del rischio il contratto si risolve e la Società su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'Agenzia o alla Società.

Qualora invece il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito od esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà (sempre che il nuovo vei-

Norme che regolano l'assicurazione in generale

colo sia assicurabile con il prodotto Auto Storiche), la Società procede all'emissione di nuovo contratto con eventuale conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo.

Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. attestazione del P.R.A, attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita dalla Società.

Art. 11 - Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione

Salvo quanto previsto dall'Art. 7 - "Adeguamento del premio", in mancanza di disdetta data in forma scritta da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art. 12 - Contratti di durata inferiore ad un anno

Non sono consentiti contratti di durata inferiore all'anno. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 122 del Nuovo Codice delle assicurazioni, l'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza (fermo l'eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, così come previsto dall'art. 283 del Nuovo Codice delle Assicurazioni).

Nei casi predetti di sottrazione del veicolo il contratto è risolto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il Contraente deve darne immediatamente notizia alla Società fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

In deroga all'art. 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

La Società restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, corrisposta e non usufruita, su richiesta del Contraente, dietro presentazione dell'originale della denuncia di furto totale (o rapina o appropriazione indebita o altro reato che comporti la circolazione contro la volontà dell'Assicurato) rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).

L'Assicurato proprietario, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la Società stessa, in caso di furto totale del veicolo (o reati sopra indicati) ha diritto di ottenere l'attestazione dello stato del rischio per assicurare la R.C. Auto dell'eventuale veicolo acquistato in sostituzione del precedente, usufruendo della classe di merito già maturata, purché ne faccia tempestiva richiesta all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto (o direttamente alla Società).

In tali circostanze la Società è tenuta a rilasciare su richiesta del Contraente, entro 15 giorni, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa (intendendosi per tale l'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso). Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la denuncia in originale rilasciata dall'Autorità competente (copia della stessa verrà acquisita dalla Società).

Qualora l'Assicurato proprietario si rivolga ad altra impresa assicuratrice ha diritto al mantenimento della classe di merito (classe di conversione universale C.U. ex classe CIP 93) anche presso altro assicuratore purché la stipula avvenga entro un anno dalla data di sottrazione del veicolo.

Il Contraente è tenuto a consegnare al nuovo assicuratore oltre all'attestazione di cui sopra, copia della denuncia rilasciata dall'Autorità competente nonché ad esibire il precedente contratto assicurativo.

Art. 14 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

Art. 16 - Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

LE PRESTAZIONI

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge n. 990 e del Regolamento e successive modifiche e a quanto previsto dal Nuovo Codice delle assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 1.500.000,⁰⁰ per sinistro.

La Società inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali".

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché, non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;
- c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Tuttavia se il veicolo partecipa in Italia a gare di regolarità pura su strade aperte al traffico, indette dall'A.C.I. o F.M.I., l'assicurazione R.C.A. vale nel caso di assenza o di inefficacia

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

dell'assicurazione dell'organizzatore prevista ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 124 del Nuovo Codice delle assicurazioni private D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, per i danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi i danni prodotti ai partecipanti ed ai veicoli da essi adoperati.

Art. 18 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente o al proprietario, qualunque sia la forma tariffaria prevista dal contratto, l'attestazione dello stato del rischio che contenga le informazioni previste dalla legislazione vigente (art. 2 della legge del 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modifiche), compresi il numero e gli importi delle eventuali franchigie richieste dalla Società e non corrisposti dal Contraente/Assicurato.

Tale attestazione fornisce la corretta informazione sulla sinistrosità ed è utile per l'applicazione della corretta tariffa al contratto.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese assicuratrici, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa assicuratrice che l'ha rilasciata.

È fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Nel caso in cui, alla scadenza del contratto, il Contraente volesse assicurare il medesimo veicolo presso un'altra impresa assicuratrice, egli dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Si precisa che il diritto del proprietario del veicolo al mantenimento della classe di merito C.U. maturata, può essere fatto valere anche dal coniuge qualora in regime di comunione dei beni con l'Assicurato proprietario.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

LE LIMITAZIONI

Art. 19 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- 1) nel caso in cui il veicolo è utilizzato per "uso professionale", cioè come bene strumentale o come mezzo di trasporto per un'attività lavorativa o professionale. È considerato "uso professionale" l'utilizzo del veicolo assicurato per trasporto merci o se dato a noleggio (con o senza conducente).
Non è considerato invece "uso professionale" l'utilizzo per trasporto cose e quanto altro serve per uso personale e di casa nonché l'uso occasionale del veicolo nel percorso dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa, così come l'utilizzo occasionale del veicolo in occasione di matrimoni, cerimonie e simili sempre che tale uso sia a titolo puramente gratuito ed il veicolo sia condotto dal conducente designato;
- 2) nel caso di "veicolo d'epoca", se la circolazione avviene senza l'autorizzazione prevista dal comma 3 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni *;
- 3) nel caso di "veicolo di interesse storico e collezionistico", se la circolazione avviene senza i requisiti prescritti dal comma 5 dell'Art. 60 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni *;
- 4) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso di patente scaduta da non oltre 180 giorni e successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti;
- 5) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- 6) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- 7) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente in quanto considerato "uso professionale" (anche se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza e il veicolo sia guidato dal proprietario o da suo dipendente);

Note

* Nel **caso di veicolo d'epoca** (veicoli cancellati dal PRA perché destinati alla conservazione nei musei o locali pubblici o privati ed iscritti alla Direzione generale della MCTC) la loro circolazione è consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito delle località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. Tali veicoli pertanto per poter circolare devono essere provvisti di particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale della MCTC o documentazione equipollente, così come previsto dal comma 3 dell'Art. 60 del Codice della strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 214 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

* I **veicoli di interesse storico o collezionistico** devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione (per le quali a suo tempo hanno ottenuto l'omologazione e conseguente immatricolazione), salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione così come previsto dall'art. 215 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Ad esempio, le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 - se sono presenti gli attacchi predisposti dal costruttore del veicolo - devono prevedere le cinture di sicurezza con il conseguente obbligo di utilizzarle (così come previsto dalla circolare del 22 giugno 2000 della Motorizzazione), ciò anche se al momento della loro prima immatricolazione non sussisteva tale obbligo.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

- 8) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- 9) in caso di dolo del conducente;
- 10) nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- 11) per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da veicoli con ruote non gommate, da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- 12) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della Legge n. 990 così come modificato dall'art. 144 del Nuovo codice delle assicurazioni, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'impugnabilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

IL SINISTRO

Art. 20 - Modalità per la denuncia di sinistri

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o direttamente alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe nonché, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.

La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando, per i sinistri di Responsabilità Civile Auto, il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" approvato con decreto del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In ogni caso la denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro, nonché se noti, dei dati

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sinistro (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l'indicazione delle eventuali Autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno (come prescritto dal provvedimento ISVAP 1764/2000 ad attuazione della legge 26 maggio 2000, n. 137).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché, nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 21 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

LE CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO

(Integranti le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)

Maggiorazione del premio per sinistrosità - No Claim Discount (Condizione Speciale G)

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità, se nel periodo di osservazione quale definito al comma seguente, viene denunciato 1 sinistro, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato dell'aliquota indicata sulle tariffe pubblicate.
- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
 - 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 3 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) Se nello stesso periodo di osservazione vengono denunciati 2 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato dell'aliquota indicata sulle tariffe pubblicate.
- 4) I predetti casi sono applicabili anche nel caso di denuncia o richiesta di risarcimento per sinistri con danni a persone per i quali la Società abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.
- 5) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa assicuratrice, al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dal precedente assicuratore, essa risulti dovuta in base al Provvedimento CIP 93.
- 6) Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre 3 mesi, il contratto verrà stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione che risulti dovuta non verrà applicata.
- 7) Nel caso che il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazione si applica se quest'ultimo contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazione. Il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, il contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al terzo comma.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

- 8) In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 31%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione sarà effettuato dalla Società (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) su richiesta del Contraente entro la data di scadenza del contratto.
- 9) Le disposizioni di cui al quinto, sesto, settimo e ottavo comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
- a) veicolo d'interesse storico e collezionistico:
 - immatricolato al P.R.A. per la prima volta (anche se nuova immatricolazione al P.R.A. relativa a veicolo importato dall'estero);
 - radiato d'ufficio dal P.R.A. e successivamente reinscritto allo stesso pubblico registro in base a quanto previsto dalla legge (art.18 L.289/2002 - legge finanziaria 2003) conservando targa e documenti originari;
 - radiato dal P.R.A. e successivamente reimmatricolato al P.R.A. con conseguente cambio targa;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.;
 - c) veicolo assicurato in precedenza con la forma franchigia.
- 10) Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o certificato di proprietà; in difetto si applica la maggiorazione di cui al terzo comma.
- 11) La Società, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla maggiorazione del premio, sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvederà al rimborso (al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) della maggiorazione o a riconoscere la differenza di premio risultante a credito del Contraente all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione della maggiorazione è stata effettuata.
- 12) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, ma che, se fosse stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione della maggiorazione del premio, venga riaperto, si procederà, all'atto del primo rinnovo del contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
- 13) Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno dei criteri di personalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

dell'attestazione all'impresa assicuratrice od al commissario liquidatore e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

- 14) La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché, non vi sia stata sostituzione nella persona del proprietario assicurato.

Polizza con vincolo (Condizione Speciale V) - Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'ente finanziatore

La presente polizza è vincolata a favore della Vincolataria sino alla data indicata nell'apposito spazio di polizza unitamente al suo nominativo e pertanto la Società si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Vincolataria;
- b) a comunicare alla Vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché, l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di sinistro incendio o furto l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dalla Vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.

Il Contraente, per tutto il periodo di durata del vincolo, salvo consenso scritto liberatorio della Vincolataria, rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Condizione Speciale A)

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,⁰⁰ per sinistro, nei confronti del solo conducente.

Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto

Traino di rimorchio con targa propria (Condizione Speciale C)

Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare, anche occasionalmente, un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

Deroga al tacito rinnovo (Condizione Speciale D)

A deroga dell'Art. 11 - "Rinnovo del contratto - Proroga dell'assicurazione", delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Targhe speciali (Condizione Speciale T)

Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT, PC ZS, DPC, CF, CFS) e pertanto, per l'attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI RISCHI DIVERSI AUTO

Art. 22 - Somma assicurata (vedi anche Art. 31 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)

Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional indicati in polizza nonché, se assicurati, degli eventuali audiovisivi.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:

- 1) al valore di mercato del veicolo come riportato nella rivista mensile "Ruoteclassiche" nella rubrica dedicata alle quotazioni, comprensiva anche dell'individuazione di 10 gradi di valore da attribuire al veicolo in considerazione dello stato di conservazione (vedi anche l'Art. 2 - "Valutazione dello stato di conservazione del veicolo");
- 2) al valore di mercato del veicolo stabilito tramite perizia (stima accettata) condotta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, nel caso in cui nella rivista mensile "Ruoteclassiche" non sia prevista la quotazione del modello di veicolo da sottoporre a garanzia oppure qualora nonostante sia prevista la quotazione del veicolo il Contraente si trovi in disaccordo con tale quotazione. Il costo della perizia sarà sempre a totale carico del Contraente/Assicurato.

Art. 23 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'Art. 6 - "Adeguamento del premio" delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

SETTORE INCENDIO

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 24 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, esclusi i cassoni scarrabili, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione. La garanzia incendio è operante sia per il danno totale sia per i danni parziali.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

SETTORE FURTO

(Valido se espressamente richiamato in polizza e corrisposto il relativo premio)

Art. 25 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audiovisivi se assicurati, esclusi i cassoni scarrabili, da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.

La garanzia è prestata per il solo danno totale, pertanto non sono indennizzabili i danni da furto di sole parti del veicolo (compresi gli optional ed audiovisivi).

Tuttavia, se dopo un furto totale il veicolo viene ritrovato, l'assicurazione comprende:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- fino a concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro, gli eventuali danni parziali subiti dal veicolo assicurato in seguito a furto, consumato o tentato;

fermi in ogni caso, lo scoperto ed il minimo previsti dal seguente Art. 27 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato".

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati;
- b) derivanti da furto di ciclomotori, motocicli e motocarrozette, nel caso in cui non sia stato adottato, durante la sosta su area pubblica, un efficace congegno di bloccaggio.

Art. 26 - Veicolo abitualmente ricoverato

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio nonché condizione necessaria al fine della sottoscrizione della garanzia furto, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente il veicolo assicurato, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarlo abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni. In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

Art. 27 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto e del minimo di seguito indicati:

- per ciclomotori, motoveicoli o motocarri: scoperto 25% con il minimo di € 150,00;

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

- per altri veicoli non precedentemente indicati (comprese le autovetture): scoperto 10% con il minimo di € 300,⁰⁰.

Relativamente agli audiovisivi, gli stessi si intendono assicurati qualora espressamente indicato in polizza e compresi nella somma assicurata, fermo restando che per gli audiovisivi l'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 500,⁰⁰ per sinistro.

LE LIMITAZIONI

Art. 28 - Esclusioni

Per tutte le garanzie l'assicurazione non comprende:

- a) i danni agli audiovisivi, salvo, se espressamente assicurati fermo quanto previsto all'Art. 27 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato";
- b) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché, fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché, il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- d) i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
- e) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o F.M.I. o di raduni organizzati da club federato ai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I.;
- f) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi nonché, le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- h) i danni ai cassoni scarrabili.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: SETTORI INCENDIO e FURTO

Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di incendio, furto, rapina, atti vandalici e nei casi analoghi previsti dalle Assicurazioni Speciali o comunque di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 31 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Per le autovetture il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nella rivista "Ruoteclassiche" al momento del sinistro.

Nel caso in cui la rivista "Ruoteclassiche" non riporti la quotazione del veicolo o comunque al momento della stipulazione del contratto il valore del veicolo sia stato determinato tramite perizia preventiva condotta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuta, tale valore sarà preso come riferimento.

Art. 32 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audiovisivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo (fermi gli eventuali limiti previsti all'Art. 27 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato").

Relativamente agli optional ed agli audiovisivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali, ecc.); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 31 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali, quando previsto (settore incendio, danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici, atti vandalici, ecc.), l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate (ridotto dell'eventuale degrado d'uso fino ad un massimo del 50%, elevato fino all'80% per pneumatici, batterie ed impianti di scarico) con ricambi originali o conformi sempre che siano reperibili o con pezzi anche non originali, ma adattabili al veicolo assicurato. Per agevolare la determinazione dell'ammontare del danno parziale l'Assicurato ha facoltà di presentare preventivi di riparazione o altra documentazione del costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate (costi di ricambi riportati da riviste specializzate anche straniere ovvero costi e prezzi risultanti da mercatini dell'usato e mostre scambio di veicoli storici, ecc.), fermo restando che la Società acquisisce tale documentazione a titolo puramente informativo e indicativo, senza alcun impegno sull'accertamento dell'ammontare definitivo del danno.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

In ogni caso nell'ammontare del danno parziale non si considera il maggior costo attribuibile ai ricambi per il loro intrinseco interesse storico o collezionistico, né i maggiori costi necessari per il loro reperimento e spedizione, né i maggiori costi per la loro eventuale ricostruzione a nuovo.

In ogni caso non si tiene conto del deprezzamento di mercato subito dal veicolo in seguito alla sostituzione delle parti danneggiate con parti non originali.

Se il danno parziale non è riparabile per ragioni di antieconomicità, cioè il costo di ripristino tecnico e/o estetico del veicolo (per impossibilità di reperire i ricambi e/o per la necessità di ricostruzione a nuovo di uno o più pezzi e/o per la difficoltà intrinseca del ripristino del veicolo) è superiore all'80% del valore del veicolo stesso prima del sinistro, la valutazione del danno si effettua sottraendo dal valore commerciale del veicolo prima del sinistro il valore dello stesso dopo il danno.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 22 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

In caso di perdita totale la Società ha facoltà di indennizzare l'Assicurato, previo accordo con lo stesso, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con altro veicolo (anche se avente non interesse storico o collezionistico).

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Art. 33 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 34 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità;

a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,

b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 35 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo quanto previsto dall'Art. 2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- 2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 38 - "Recupero delle cose rubate";

- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

La Società si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo (anche se avente non interesse storico o collezionistico).

Art. 38 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

LE ASSICURAZIONI SPECIALI

(Valide quelle previste dal gruppo richiamato in polizza)

Art. 39 - Oggetto dell'assicurazione

Delle sotto indicate Assicurazioni Speciali si intendono comprese nella garanzia quelle relative al gruppo prescelto e richiamato in polizza nell'apposito spazio.

Relativamente alle garanzie: b) "Neo patentati in attesa di rilascio di patente", e) "Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 19, 20 e 21 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

Relativamente alle garanzie: l) "Danni conseguenti a furto di cose non assicurate", r) "Rottura dei cristalli", s) "Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 delle Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto.

Gruppo 1): per autovetture

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), e), r).

Gruppo 2): per autovetture (settore I) e veicoli trasporto cose (settore IV)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: s).

Gruppo 3): solo per autovetture

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), t), u).

Gruppo 4): solo per autovetture

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), r), t), u).

Gruppo 5): solo per autovetture

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u).

a) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma della Legge n. 990, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000,⁰⁰ per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,⁰⁰, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

b) Neo patentati in attesa di rilascio di patente

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione R.C.A.

c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 155,⁰⁰ per ogni sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.

d) Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato. La garanzia viene prestata con il massimo di € 155,⁰⁰ per evento.

e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 19 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Auto, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qual-

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

siasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 C.C.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore. Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,00.

f) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

ij) Rimborso delle spese per iscrizione a raduno di veicoli storici

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di furto totale, la Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 200,00 per ogni sinistro, le spese già sostenute dall'Assicurato per iscrizione del veicolo assicurato a gare di regolarità pura indette dall'A.C.I., C.S.A.I. o F.M.I. o per iscrizione a raduni organizzati da club federato ai seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione del modulo di iscrizione/partecipazione o di altro documento probante le spese sostenute.

lj) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

A deroga dell'Art. 25 - "Oggetto dell'assicurazione" del Settore Furto, in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.

Questa garanzia è operante per il danno parziale fino a concorrenza di € 300,00 per ogni sinistro - fermi lo scoperto ed il minimo previsti dall'Art. 27 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato".

m) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

n) Garanzia contrassegno (Indennità per tasse automobilistiche e/o per spese iscrizione registri storici)

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di furto totale del veicolo assicurato, la Società corrisponde un'indennità forfettaria aggiuntiva di € 50,⁰⁰ a titolo di contributo spese per contrassegno Tasse automobilistiche (cosiddetto Bollo veicoli storici) e/o per costo di iscrizione a registri storici (A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I.) pagate e non usufruite.

Il pagamento dell'indennità verrà effettuato unitamente alla liquidazione del sinistro furto, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data del sinistro e sempre che il veicolo non sia stato ritrovato.

o) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:

- 1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- 2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche. Questa garanzia è presta fino a concorrenza di € 150,⁰⁰ per ogni sinistro.

p) Spese di dissequestro

Qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, la Società assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro.

Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita dalla Società si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga la Società solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio.

q) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo

In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro autoveicolo, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo dell'autoveicolo.

Norme che regolano l'assicurazione Rischi Diversi Auto

Questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di € 26,⁰⁰ per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520,⁰⁰ per anno assicurativo.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

r) Rottura dei cristalli

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato, comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% e fino a concorrenza di € 300,⁰⁰ per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

s) Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici

- 1) A parziale deroga dell'Art. 28 - "Esclusioni", lettera b), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
 - a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
 - b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati;
 - c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
- 2) A parziale deroga dell'Art. 28 - "Esclusioni", lettera b), la garanzia è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione).

Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) sono prestate con uno scoperto del 10% col minimo di € 300,⁰⁰ e fino a concorrenza di € 1.500,⁰⁰ per ogni sinistro.

t) Danni ai bagagli

In caso di incendio o di incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comportino la perdita totale dell'autoveicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 150,⁰⁰ per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere nonché i relativi accessori; gli apparecchi fonosonoro, gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

u) Danni indiretti

In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto o rapina indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione l'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso dell'autovettura identificata in polizza.

L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di € 15,⁰⁰ per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Società e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di una nuova autovettura.

Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata dalla Società affidata alla Inter Partner Assistenza Servizi S.p.A. - Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA - Tel. Numero Verde 800/ 27.13.43 (solo per l'Italia) - Fax 06/47.40.742, di seguito denominata **AXA Assistance**.

Pertanto le prestazioni garantite dalla Società saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

DEFINIZIONI

Termini ai quali le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

- Biglietto di viaggio:** biglietto ferroviario di 1^a classe o biglietto aereo di classe turistica.
- Domicilio:** il luogo di abitazione abituale dell'Assicurato, per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.
- Guasto:** ogni evento occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. La foratura di un pneumatico non è considerata guasto.
- Incidente:** ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.

Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

LE PRESTAZIONI IN GENERALE

Art. 40 - Validità delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per il veicolo assicurato (auto-veicoli e motocicli in servizio privato; autoveicoli per trasporto promiscuo, campers, roulotte e autocarri di peso a pieno carico fino a 35 quintali).

Art. 41 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 42 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc. che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega a AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme a AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 43 - Esclusioni - Delimitazioni

Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:

- a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance.

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organiz-

Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

zato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazioni a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

LE PRESTAZIONI

Art. 44 - Oggetto delle prestazioni

a) Consult service (in funzione 24 ore su 24)

Mediante la Centrale Operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

b) Recupero del veicolo

Qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente un mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

c) Soccorso stradale in Italia

Se in seguito a guasto (anche se conseguente furto parziale o a tentato furto), incidente o incendio il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società procura direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo danneggiato al più vicino centro di assistenza della casa automobilistica di appartenenza o, in accordo con l'Assicurato, l'officina più vicina dal luogo del sinistro.

Qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale italiana si dovrà comunque attivare la Centrale Operativa che provvederà ad attivare direttamente il mezzo di soccorso; in caso di impossibilità a contattare la Centrale Operativa si potrà ugualmente usufruire dell'assistenza diretta facendo presente all'autosoccorritore intervenuto di essere un Assicurato Inter Partner Assistance/AXA Assistance.

d) Spese di soggiorno (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di guasto, incidente o incendio che comportino un immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, la Società reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 250,00 complessive e € 75,00 per notte e per persona.

e) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera secondo i tempari ANIA o in caso di furto totale del veicolo stesso, la Società organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione.

Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'Assicurato, in Italia un'autovettura a noleggio di 1.200 c.c. per un periodo non superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico della Società. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili.

i) Auto in sostituzione (Garanzia valida solo in Italia)

Qualora il veicolo Assicurato richieda un intervento superiore a 8 ore di manodopera secondo i tempari ANIA a seguito di guasto, incidente o incendio, o in caso di furto totale del veicolo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di 1.200 c.c., per un periodo massimo di 48 ore a chilometraggio illimitato.

La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi

Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione potrà essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle Società di autonoleggio convenzionale. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

g) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Se il veicolo ha subito un intervento superiore alle 8 ore di manodopera (comprovate da documento fiscale e comunque in linea con quanto previsto dai tempari ANIA), la Società mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata in treno prima classe o aereo di linea classe turistica, per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

h) Recupero del veicolo ritrovato dopo furto (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Società metterà a disposizione un biglietto di treno prima classe o di aereo classe turistica per il recupero dello stesso. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Art. 45 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione

A deroga dell'Art. 29 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente o tramite fax nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE - Inter Partner Assistance
Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA
Numero Verde 800 / 27.13.43 (solo per l'Italia)
Fax 06 / 47.40.742

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);

Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza

- targa, marca e modello del veicolo assicurato;
nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o della Società.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 46 - Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Art. 47 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 45 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

PREMESSA

La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Giudiziaria

con sede in Via Antonio Salandra, 18 - 00187 ROMA

Tel. 06 - 42.118.1 - Fax 06 - 42.118.273

di seguito denominata IPA alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Le garanzie Tutela Giudiziaria seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Giudiziaria, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 48 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di IPA per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.200,⁰⁰ per sinistro, assicura la Tutela Giudiziaria, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 50 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. 57 - "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con IPA ai sensi del successivo Art. 57 - "Gestione del sinistro".
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

Art. 49 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

IPA non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 50 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) in caso di controversie per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale. IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

Art. 51 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. 50 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 52 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla Legge n. 990;
- f) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285) o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. IPA rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
- i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

Art. 53 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 54 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

A fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

IL SINISTRO

Art. 55 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con IPA.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con IPA.

Art. 56 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

Art. 57 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 55 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

IPA, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 58 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 59 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza della circolazione del veicolo stesso.

La garanzia è valida soltanto se:

- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporre;
- il veicolo venga usato secondo le norme previste dal Codice della Strada in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

- a) durante la messa in moto del veicolo;
- b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
- c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
- d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Nell'ambito dell'operatività della garanzia, nonché per le circostanze di cui sopra, sono compresi anche:

- 1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- 4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5) l'asfissia non dipendente da malattia;
- 6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- 7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 63 - "Esclusioni".

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

Art. 60 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari o agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 C.C.

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 61 - Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

- A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
- B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita anatomica o funzionale di:

- un arto superiore	70%
- una mano o un avambraccio	60%
- un pollice	18%
- un indice	14%
- un medio	8%
- un anulare	8%
- un mignolo	12%
- falange ungueale del pollice	9%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera	20%
Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera	10%
Paralisi completa del nervo radiale	35%

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

Paralisi completa del nervo ulnare.....	20%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:	
- al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio.....	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
- un piede	40%
- ambedue i piedi.....	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- la falange ungueale dell'alluce	2,5%
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
Anchilosi del ginocchio in estensione	25%
Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
Esiti di frattura scomposta di una costa	1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale.....	12%
- una vertebra dorsale.....	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme.....	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi.

C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 62 - Diaria da ricovero per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero, la Società corrisponde la diaria indicata in polizza per ogni giorno di ricovero per un periodo massimo di 80 giorni per ciascun infortunio. L'indennità decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero.

LE LIMITAZIONI

Art. 63 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
- c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

- f) causati da guerra o insurrezioni;
- g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi:

- h) gli infarti e le ernie;
- i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro averarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Art. 64 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:

- a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell'80%;
- b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

Art. 65 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 66 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

IL SINISTRO

Art. 67 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. In caso di operatività della garanzia "Diaria da ricovero per infortunio", la denuncia deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Art. 68 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 61 - "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 69 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.

Art. 70 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di poliz-

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

za, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. 71 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Art. 72 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Norme che regolano l'assicurazione Sospensione Patente

LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 73 - Oggetto dell'assicurazione

La Società corrisponde l'indennità giornaliera indicata in polizza all'Assicurato conducente autorizzato del veicolo descritto in polizza, in caso di sospensione della patente di guida per veicoli a motore disposta ai sensi delle norme in vigore (artt. 222, 223 del Nuovo Codice della Strada - D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285), in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone, sempreché l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso.

Tale indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino al termine del periodo di sospensione o fino a quando la patente non venga restituita o venga per qualsiasi causa revocata, comunque con il massimo di giorni per evento indicati in polizza.

Art. 74 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale inoltre per i casi di sospensione della patente di guida disposta dall'Autorità italiana, su segnalazione della competente Autorità estera in conseguenza diretta ed esclusiva di eventi accaduti nel mondo intero nei termini previsti dal precedente articolo. In tal caso la Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata esclusivamente dal giorno successivo a quello in cui l'Autorità italiana notifichi il provvedimento.

LE LIMITAZIONI

Art. 75 - Rischi esclusi - Delimitazioni

L'assicurazione non è operante se:

- a) a norma delle disposizioni in vigore, l'Assicurato non è autorizzato o idoneo a condurre quel tipo di veicolo, anche se munito di prescritta e valida patente di guida;
- b) l'Assicurato conduce un veicolo con patente di guida diversa da quella prevista dalle disposizioni in vigore;
- c) l'Assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti, allucinogeni o di psicofarmaci;
- d) il veicolo è adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- e) l'incidente è dovuto a atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza;

Norme che regolano l'assicurazione Sospensione Patente

- g) il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta della partecipazione dell'Assicurato a gara di velocità non autorizzata, a corse o gare (e relative prove), salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- h) l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente disposto dall'Autorità italiana, salvo che il provvedimento stesso preveda un periodo di sospensione inferiore a 60 giorni;
- i) il provvedimento di sospensione non è conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone.

In caso di morte dell'Assicurato verificatasi durante il periodo di sospensione della patente, la Società non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità, versa tuttavia agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

IL SINISTRO

Art. 76 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società della avvenuta restituzione o revoca della patente. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e modalità dell'evento che ha dato origine al provvedimento di sospensione. Alla denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento dell'Autorità competente ed i motivi di esso.

Art. 77 - Pagamento dell'indennizzo

La Società si impegna a provvedere al pagamento dell'indennizzo, al termine del periodo di sospensione, entro 15 giorni, una volta verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e valutato il danno. È tuttavia in facoltà dell'Assicurato di chiedere che l'indennità via via maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

In caso di imputazione del reato di omissione di soccorso, l'indennizzo è corrisposto solo dopo che l'Assicurato sia stato prosciolto od assolto dalla specifica imputazione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Appendice R.C. Auto - Scala comune di corrispondenza

Bonus/Malus - Scala comune di corrispondenza

La normativa Bonus/Malus prevista dal Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 10 del 5 maggio 1993 e successive modifiche, costituisce la scala comune di corrispondenza tra le imprese assicuratrici e prevede **18 classi di merito**, precedentemente denominate **Classi CIP** e più recentemente rinominate **Classi C.U.**, abbreviazione di Classi di Conversione Universale (ciò in seguito alle nuove disposizioni introdotte dalla circolare ISVAP N. 555/D del 17 maggio 2005).

L'indicazione della Classe di Conversione Universale sull'attestazione dello stato del rischio riguarda le autovetture, i ciclomotori ed i motocicli assicurati con formula Bonus/Malus (o con forme tariffarie a questa assimilate) ed è prevista in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto assicurativo (salvo i casi in cui non è previsto il rilascio dell'attestato di rischio).

La normativa del Bonus/Malus disciplinata dal Provvedimento CIP 93 e successive modifiche, prevede la seguente tabella delle regole evolutive:

Tabella delle regole evolutive BONUS/MALUS scala comune di corrispondenza

Classe di merito CU/CIP	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative ¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno pertanto comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate ⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" ⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per permetterci di informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA;
- Società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa.

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy"

Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni ed alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare o chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Assicurazioni S.p.A. - Via Leopardi 15 - Milano (MI) - Fax: 02-43448105 - E-mail: CentroCompetenzaPrivacy@axa-assicurazioni.it**

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.